

## 7 – GIUSTIZIA

### *Glossario*

**Autorità giudiziaria:** autorità preposta alla amministrazione della giustizia penale, civile ed amministrativa.

**Azione penale:** attività esercitata dal Pubblico Ministero quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione della notizia di reato.

**Condannato:** persona sottoposta a giudizio e condanna con sentenza divenuta definitiva.

**Corte d'Appello:** organo collegiale articolato in sezioni civili e penali. Ha sede in ciascun capoluogo di distretto. Ha competenza civile e penale a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del Tribunale.

**Delitto:** reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie.

**Denunciati per i quali è iniziata l'azione penale:** coloro nei confronti dei quali il Pubblico Ministero esercita l'azione penale formulando formale imputazione o richiesta di rinvio a giudizio (per i delitti di autore noto).

**Fallimento:** procedura giudiziaria mediante la quale il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e destinato alla soddisfazione paritaria dei creditori, nella misura massima concretamente possibile.

**Protesto:** atto formale con il quale viene constatato il rifiuto all'accettazione della cambiale-tratta da parte del trattatario o il mancato pagamento della cambiale o dell'assegno bancario.

**Reato:** delitto o contravvenzione previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia penale.

**Tribunale Amministrativo Regionale (TAR):** organo di giustizia amministrativa di primo grado avente sede nei capoluoghi di regione.